

# **TI\_GERICHTE INC.2005.36204 vom 7. Dezember 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-12-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2005.36204](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2005.36204)

FR: TI\_GERICHTE INC.2005.36204 du 7 décembre 2005

IT: TI\_GERICHTE INC.2005.36204 del 7 dicembre 2005

## **Regeste**

Provvedimenti/Omissioni PP

## **Erwägungen**

### **E. 11**

Le argomentazioni circa l'intenzione di procedere alla contemporanea chiusura dei due incarti, con emanazione di due rinvii a giudizio e congiunzione da parte della corte di merito, a parte il fatto di esprimersi anche su atti futuri nella sola competenza di altre autorità (quindi non certi: la corte è e rimane libera di congiungere, così come di mantenere disgiunti - o disgiungere -, se ritiene presenti sufficienti motivi - e nel caso della corte l'eventuale impugnativa non è di competenza di questo ufficio), non fanno che evidenziare come non vi siano motivi per rifiutare la congiunzione (se non estranei all'istituto stesso).

### **E. 12**

Ancorché solo menzionato dal magistrato inquirente (quindi non fatto oggetto di argomentazione a sostegno della decisione) e segnalato da \_\_\_\_\_ (senza indicazione di quali suoi diritti la congiunzione dei due procedimenti violerebbe), val la pena, per completezza di argomentazione, spendere due parole anche sul fatto che la persona considerata correa nei fatti oggetto dell'inc. MP \_\_\_\_\_ riveste il ruolo di parte civile in quelli oggetto del procedimento di cui all'inc. MP \_\_\_\_\_. In effetti, è abbastanza inusuale che nello stesso dibattimento una persona sieda in parte sul banco degli accusati ed in parte su quello della parte civile; tuttavia, non è impensabile né vietato dalla legge. Si tratta di una questione organizzativa legata alla specificità del dibattimento (che comunque non sembra ledere diritti particolari delle parti in causa, come peraltro nessuno indica) e, quindi, se del caso risolvibile in tale ambito. Di primo acchito verrebbe da dire che se il problema sta nella presenza di una persona con doppio ruolo, sarebbe più opportuno disgiungere il suo proprio procedimento da quello del correo e denunciato e non disgiungere le fattispecie oggetto d'accusa nei confronti di quest'ultimo (appare, infatti, più pregnante il diritto ad un unico giudizio su tutti i fatti imputati ad un'unica persona - con ovvia riserva in relazione alla gravità - che quello di un giudizio unico contro tutti i compartecipi, come riconosce lo stesso magistrato inquirente laddove segnala assenza di pregiudizio del rifiuto attuale di congiunzione, posta la congiunzione per il dibattimento - Osservazioni, pag. 2 ultimo capoverso). Questa soluzione non è però pensabile per il Procuratore pubblico, viste le versioni contrastanti tra i due accusati, e sembra sgradita anche al reclamante (che segnala come entrambe le fattispecie siano avvenute nello stesso periodo e tra le stesse persone, con tutto quanto ne può derivare) mentre l'osservante \_\_\_\_\_ non si esprime in merito. Sia come sia, questa circostanza, così come presentata (quindi senza particolari motivazioni) non appare eccezionale al punto da giustificare rifiuto di congiunzione.

### **E. 13**

In conclusione, in virtù di quanto sopra espresso la decisione del magistrato inquirente che rifiuta la congiunzione, così come motivata, non indica motivi particolari (con carattere di eccezionalità: cfr. giurisprudenza citata al cons. 8 della presente) che giustifichino di non rispettare il principio dell'indivisibilità del procedimento contro la stessa persona, non può essere protetta e deve essere annullata con la presente. I due procedimenti menzionati debbono essere considerati congiunti. Tasse spese e ripetibili seguono la soccombenza. P.Q.M. Viste le norme applicabili, in particolare, gli artt. 11, 122 CP, 19 cifra 2 LFStup, 35 e 36, 192, 194, 284 e contrario CPP, decide 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza: §. La decisione 8 novembre 2005 del Procuratore pubblico é annullata. §§. Gli inc. MP \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, entrambi diretti contro \_\_\_\_\_, in quanto connessi, sono da considerare congiunti. 2. La tassa di giustizia, fissata in FRS 400.-, e le spese di FRS 113.- sono a carico dello Stato del Cantone Ticino, che rifonderà al reclamante FRS 310.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione: giudice Edy Meli

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.